



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
SETTORE PERSONALE DOCENTI
UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI

Decreto n. **86**
Anno 2026

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare gli art. 22 bis e 22 ter;
VISTA la legge 5 giugno 2025, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;
VISTO il D.M. n. 592 del 06/08/2025 "Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n.240";
VISTO il vigente Statuto, emanato con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;
VISTE le deliberazioni del 19 gennaio e del 28 gennaio 2026, con le quali, rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, hanno approvato il *Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Incarichi Post-Doc e Incarichi di Ricerca, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22bis e 22ter*;

DECRETA

di emanare il *Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Incarichi Post-Doc e Incarichi di Ricerca, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22bis e 22ter*.

Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Cassino, **5 3 FEB. 2026**

Il Responsabile dell'Area
dott. Roberto Molle

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Ida Raimondi

Il Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Marianna Norcia

IL RETTORE
prof. Marco DELL'ISOLA



Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Incarichi Post-Doce e Incarichi di Ricerca, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22bis e 22ter

Articolo 1 – Ambito di applicazione

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi dell'art. 22bis della L. n. 240/2010, può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc" finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Ai sensi dell'art. 22ter, può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Articolo 2 – Durata dell'incarico

Ciascun incarico conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione

- a) Incarichi post-doc art. 22bis: possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero.
- b) Incarichi di ricerca art. 22ter: possono concorrere alle selezioni coloro che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione:

- il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato,
 - coloro che ha usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
 - i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società o ente finanziatore.
- L'esclusione della selezione è disposta con motivato provvedimento Rettorale e notificato all'interessato.



Articolo 4 - Attivazione delle procedure di selezione

Il conferimento degli incarichi avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti:

- Incarichi post-doc: selezione per titoli e colloquio
- Incarichi di ricerca: valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio.

I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi nell'ambito di uno dei settori concorsuali di pertinenza del Dipartimento, su proposta di uno o più professori afferenti al Dipartimento stesso. Le delibere devono indicare:

1. il numero e la durata degli incarichi;
2. la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico e il relativo titolo;
3. il responsabile della ricerca;
4. il gruppo scientifico-disciplinare;
5. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
6. la sede di svolgimento delle attività;
7. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
8. l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo di oneri a carico Ente/Percipiente
9. la durata dell'incarico;
10. le modalità con cui l'incaricato sarà tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare le attività svolte e i risultati conseguiti;

Gli oneri derivanti dall'attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella dell'incarico. La copertura finanziaria può altresì avvenire, nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo di risorse acquisite dal bilancio d'Ateneo.

Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, la quota di finanziamento derivante da privati, qualora non versata prima della presa di servizio, dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

La proposta così come approvata dal Consiglio di Dipartimento viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ai fini dell'attivazione della procedura di selezione.

Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le candidature alla selezione dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la procedura informatizzata di Ateneo, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 10 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università.

Il bando di selezione è reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

Articolo 6 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è proposta dalla struttura che ha richiesto il bando ed è nominata con Decreto Rettorale; la composizione della Commissione viene resa pubblica mediante pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori e ricercatori appartenenti allo stesso



settore concorsuale cui si riferisce l'incarico da attribuire oggetto della procedura di valutazione oppure a settori affini.

La Commissione ha facoltà di avvalersi di modalità telematiche, nella prima riunione stabilisce il dettaglio dei criteri e la modalità di valutazione dei titoli e del colloquio; successivamente procede alla valutazione dei curricula e dei documenti allegati.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi su ciascun candidato.

Al termine dei lavori, la Commissione redigerà apposito verbale nel quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formulerà una graduatoria dei candidati ed indicherà i vincitori degli incarichi tra quelli messi a concorso.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro 15 giorni dalla consegna dei verbali, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.

I risultati sono resi pubblici attraverso la pagina web dell'Ateneo.

Articolo 7 – Stipula del contratto

Il conferimento dell'incarico è formalizzato mediante stipula del contratto tra l'Università degli Studi di Cassino e il titolare.

I contratti hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diverse decorrenze stabilite da accordi tra le parti o derivanti da programmi delle strutture di ricerca.

Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso ai ruoli dell'Ateneo e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Articolo 8 – Modalità di svolgimento dell'incarico

I titolari di incarichi articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca e sono tenuti a svolgere integralmente l'attività oggetto dell'incarico in modo continuativo e non meramente occasionale.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Ai titolari di incarichi di cui al presente Regolamento viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

Ai titolari di incarichi viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Articolo 9 – Trattamento economico incarichi post-doc art. 22bis

Ai titolari degli incarichi post-doc, è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla struttura proponente in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere. Il trattamento economico non può in ogni caso essere



inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto (D.M. 596 del 6 agosto 2025).

Articolo 10 – Trattamento economico incarichi di ricerca art. 22ter

Ai titolari degli incarichi di ricerca, è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dalla struttura proponente in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere. Il trattamento economico annuo non può in ogni caso essere inferiore a euro 22.500,00 soggetti ad adeguamento (D.M. 596 del 6 agosto 2025).

Articolo 11 - Proroga dell'incarico

Gli incarichi conferiti possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento; la delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto

Articolo 12 – Incompatibilità

Gli incarichi sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
- la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Gli incarichi di cui agli artt. 22bis e 22 ter e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

Articolo 13 – Modalità di recesso

Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere



motivato. Trascorso il termine suddetto il contrattista, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del termine, in assenza della proroga, o scadenza dei nuovi termini stabiliti dalla proroga;
- dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
- da inadempienza del contrattista nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.

Articolo 15 - Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati (Incarichi di ricerca)

Per gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22ter finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è consentito prevedere procedure di conferimento diretto.

I Responsabili della Ricerca possono richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:

- il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- il programma di ricerca ed il relativo titolo;
- il gruppo scientifico-disciplinare;
- uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- la data presunta di inizio attività;
- i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
- il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

L'avviso è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento

I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale di Ateneo.

Su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del



progetto stesso.

La motivazione della scelta del candidato selezionato è inserita in apposito verbale.

Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento.

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, l'incaricato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per ogni aspetto non contemplato dal presente regolamento e/o in caso di previsioni regolamentari incompatibili con le sopravvenute e sopravvenienti norme di modifica/integrazione della materia, si applicano le norme vigenti.

Articolo 17 – Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.